

la società di leasing abbia anche avviato e proseguito le procedure di legge per il recupero dei beni e dopo la risoluzione la società di leasing non abbia più incassato alcun importo relativo all'utilizzo del bene.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 agosto 2013 — Sarah Nagy/Marcel Nagy**

(Causa C-442/13)

(2013/C 325/23)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Sarah Nagy

*Resistente:* Marcel Nagy

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba considerare che sono state proposte domande «tra le stesse parti» ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (<sup>1</sup>), quando in un procedimento un minore fa valere nei confronti del padre il suo diritto a percepire il credito alimentare per il passato e quello in corso, mentre, nell'ambito di una causa di divorzio, il padre chiede di determinare la propria obbligazione di mantenimento nei confronti del minore, nonché la prestazione dovuta alla madre, per il periodo successivo al divorzio.
- 2) In caso di risposta affermativa a tale questione: Se, nel caso in cui in uno dei due procedimenti l'avente diritto al mantenimento faccia valere il proprio credito alimentare in corso, mentre nell'altro procedimento il debitore legale degli alimenti chieda di far decorrere l'obbligazione da un momento successivo, si debba considerare che, a partire da tale data successiva, siano state proposte domande aventi «il medesimo oggetto e il medesimo titolo» ai sensi dell'articolo 12 del regolamento.

(<sup>1</sup>) GU L 7, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Braşov (Romania) il 7 agosto 2013 — Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Braşov**

(Causa C-444/13)

(2013/C 325/24)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Braşov

**Parti**

*Ricorrenti:* Imre Solyom, Luiza Solyom

*Convenuta:* Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Braşov

**Questioni pregiudiziali**

Se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE (<sup>1</sup>) del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che, ove le parti stabiliscano con contratto di compravendita un prezzo definitivo e irrevocabile, e successivamente le autorità fiscali considerino l'operazione di vendita come soggetta a imposizione a causa della riqualificazione del venditore come soggetto passivo, la relativa imposta sul valore aggiunto si considera inclusa nel prezzo, oppure si aggiunge a tale prezzo. In altri termini, quale sia la base imponibile per una siffatta cessione.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 12 agosto 2013 — Germanwings GmbH/Ronny Henning**

(Causa C-452/13)

(2013/C 325/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landesgericht Salzburg

**Parti**

*Appellante e convenuta:* Germanwings GmbH

*Ricorrente:* Ronny Henning